

Tre minuti di...

Le notizie di oggi in sintesi – 15.05.2018



Accertamento e riscossione > Accertamento e controlli Fiscal News n. 157 – **Delitti del sostituto d'imposta**

Con il restyling normativo operato dal Legislatore del D.Lgs. n. 158/2015, importanti novità sono intervenute anche in relazione ai delitti commessi dai sostituti d'imposta.

Sul fronte dell'omesso versamento di ritenute di cui all'art. 10-bis del D.Lgs. n. 74/2000, il Legislatore è intervenuto:

- da un lato, mediante l'allargamento del perimetro della risposta penale, ricomprendendovi anche il caso delle ritenute non certificate, ma inserite come "dovute" nella relativa dichiarazione del sostituto d'imposta (per i soli fatti commessi a partire dal 22/10/2015);
- dall'altro, con un restringimento dello stesso perimetro, mediante un sensibile incremento della soglia di rilevanza penale, passata da 50.000 euro a 150.000 euro (novità applicabile anche per i fatti commessi prima del 22/10/2015, in applicazione dei principi sulla successione delle leggi penali sanciti dall'art. 2 c.p.).

Ma in materia di obblighi del sostituto d'imposta, il D.Lgs. n. 158/2015 ha inserito anche una nuova fattispecie penal tributaria, contemplata dal comma 1-bis dell'art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000, che punisce l'omessa dichiarazione del sostituto d'imposta, in presenza di ritenute non versate per un ammontare complessivo annuo superiore a 50.000 euro; trattasi, peraltro, di una fattispecie punita a titolo di "dolo generico".



Bilancio > Varie Fiscal News n. 158 – **La sottoscrizione del bilancio**

Secondo quanto previsto dall'articolo 2435, comma 1, C.c., entro 30 giorni dall'approvazione gli amministratori devono depositare presso il Registro delle Imprese una copia del bilancio d'esercizio, completo di tutti gli allegati e del verbale di approvazione. I documenti e gli atti da inviare alle Camere di Commercio, compresa la distinta, devono essere sottoscritti con la firma digitale.



Professionisti > Varie Fiscal Approfondimento n. 30 – **Revoca e risoluzione consensuale ed anticipata del contratto di revisione legale**

La revoca dell'incarico di revisione è una facoltà concessa all'assemblea dei soci che, sentito l'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvede contestualmente a conferire l'incarico a un altro revisore legale o ad altra società di revisione legale.

Sono nulli, eventuali accordi, clausole o patti che escludono o limitano la possibilità di revocare l'incarico per giusta causa. Le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale o società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni o della risoluzione del contratto.

Il revisore legale o la società di revisione legale e la società assoggettata a revisione possono invece consensualmente determinarsi alla risoluzione del contratto di revisione, purché sia garantita la continuità dell'attività di revisione legale. Il collegio sindacale sarà chiamato ad esprimere un parere sulle motivazioni sottese all'interruzione anticipata del contratto di revisione legale.



Il capitolo 3, della parte II, della Circolare n.1/2018, vero e proprio manuale sui controlli, è dedicato sostanzialmente alle garanzie per il contribuente sottoposto a verifica.